

Pieve di Soligo, 15.04.2020

Informativa n. 13

OGGETTO: Nuovo D.P.C.M. del 10/04/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/04/2020 e in vigore dal 14/04/2020 e valido fino al 03/05/2020. Altre disposizioni.

E' stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. in oggetto (che sostituisce quanto disposto dai precedenti D.P.C.M. del 08/03-09/03-11/03-22/03 e 01/04), del quale riportiamo i principali provvedimenti:

PROROGA DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA'

Viene disposta, fino al 03/05/2020, la proroga della sospensione per quasi tutte le attività già in precedenza sospese; in particolare, anche a titolo di riepilogo delle varie norme che si sono succedute nell'ultimo periodo, **si riporta l'elenco delle attività che possono rimanere aperte, suddiviso per "allegato"** come indicato nel nuovo decreto (le attività segnate in grassetto sono quelle a cui è stato permesso di riaprire dal 14/04/2020):

- a) Allegato 1 – attività di commercio al dettaglio che possono rimanere aperte
- Ipermercati
 - Supermercati
 - Discount di alimentari
 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 - Farmacie
 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- **Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria**
- **Commercio al dettaglio di libri**
- **Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati**

NOTE IMPORTANTI: - Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (vedi però successivamente quanto la Regione Veneto ha disposto per i mercati). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

- Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 di cui alla pag. 3.

- Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Agli esercizi commerciali si raccomanda di seguire le misure precauzionali¹ riportate nella nota.

- Alle attività professionali si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nella nota².

¹ Misure per gli esercizi commerciali:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

² Misure per le attività professionali:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

- b) Allegato 2 - attività inerenti la persona che possono rimanere aperte:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - Attività delle lavanderie industriali
 - Altre lavanderie, tintorie
 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
- c) Allegato 3 – attività produttive industriali e commerciali che possono rimanere aperte (vedi allegato a pagina 6 della presente informativa)

ALTRE DISPOSIZIONI

Il decreto in oggetto dispone/conferma inoltre quanto segue:

- Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
- Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3. Nella predetta comunicazione (di cui **si allega in file il modello 1 predisposto dal Prefetto di TV**, da inviare via pec al Prefetto³) sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può comunque sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, l'attività è legittimamente esercitata. Le attività che hanno già provveduto a comunicare la prosecuzione della propria attività a supporto della filiera (ai sensi del precedente DPCM 22/03/2020), non devono rifare la comunicazione al Prefetto.
- E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è inoltre differita ad una data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (in merito si veda la nostra mail del 09/04 scorso).
- **IMPORTANTE:** per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di **personale dipendente o terzi delegati** per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto⁴, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Ai fini di agevolare lo spostamento dei dipendenti ai fini di cui sopra, possiamo fornire su richiesta, dei fac-simile di modelli che le aziende potranno consegnare ai propri dipendenti i quali, assieme

³ Attenzione: l'oggetto della pec deve essere obbligatoriamente nel formato indicato in rosso all'inizio del modello

⁴ Vedi nota 3 precedente

alle autocertificazioni governative per gli spostamenti, potranno utilizzarli per recarsi in azienda e per il ritorno a casa. **Si allega in file, a tal fine, il modello 2 (predisposto dal Prefetto di TV).**

- Si devono continuare comunque ad applicare, anche le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. A tal fine si segnala **l'ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13/04, in vigore da ieri e fino al 03/05/2020**, della quale si riassumono le principali disposizioni:
 - viene disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi; è ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio; la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati (sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020), alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi;
 - è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui alla nota⁵ e della precedente nota 1;
 - negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante; le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due; l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona (e con le precauzioni indicate all'inizio di questo punto)
 - in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
 - è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
 - è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza.

⁵ In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;

CHIARIMENTI PROROGHE FISCALI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13/04/2020, la circolare n. 9⁶ che chiarisce alcune disposizioni del recente "decreto liquidità" (D.L. 23/2020); si riportano i principali argomenti trattati nella circolare:

- L'Agenzia chiarisce, in tema di proroga dei versamenti di aprile e maggio, che il fatturato da confrontare (marzo 2020 con marzo 2019 per spostare le scadenze di aprile; aprile 2020 con aprile 2019 per spostare le scadenze di maggio), per verificare che ci sia una diminuzione di almeno il 33%, va calcolato sulle fatture riferite alle operazioni di competenza dei rispettivi mesi, indipendentemente dalla data fattura; quindi le fatture che vanno sommate per calcolare l'importo da confrontare con il mese dell'anno prima, devono riferirsi ad operazioni che sono entrate nella liquidazione di quel mese. Ad esempio, se dobbiamo verificare il fatturato di marzo 2020, vanno sommate le fatture emesse a marzo 2020 per operazioni di competenza marzo 2020 e anche, eventualmente, le fatture emesse, entro il 15 dell'aprile successivo, per operazioni di competenza marzo 2020 (data DDT). Non vanno invece computate le fatture emesse con data di marzo 2020 ma riferite ad operazioni relative al mese di febbraio precedente.
- Sempre in riferimento alla proroga dei versamenti, viene chiarito che
 - i contribuenti trimestrali possono prorogare il versamento dell'iva del primo trimestre, in scadenza al 16/05, verificando se il fatturato di aprile 2020 è almeno inferiore del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019.
 - i contribuenti che hanno la presenza sia di fatture che di corrispettivi, verificano la diminuzione di almeno il 33% fra i mesi 2020/2019 sommando fatture e corrispettivi del mese di riferimento.
 - La sospensione dei versamenti di aprile è indipendente da quella di maggio, in quanto potrebbe accadere che la riduzione di almeno il 33% fra i mesi del 2020 e 2019 possa accadere per uno solo di essi (esempio: marzo 2020 è superiore, per fatturato, del 33% rispetto a marzo 2019 mentre aprile 2020 è inferiore almeno del 33% rispetto ad aprile 2019: in tal caso non saranno prorogati i versamenti di aprile 2020 ma saranno prorogati quelli di maggio 2020).
 - La proroga dei versamenti è estesa anche ai soggetti agricoli che calcolano il reddito col metodo catastale; in tal caso per fare la verifica della riduzione fra i mesi di marzo/aprile del 2020 e quelli del 2019, possono essere utilizzati i ricavi risultanti dalle scritture contabili ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.
- Per quanto riguarda gli adempimenti dei committenti, negli appalti e subappalti, relativi al controllo dei versamenti delle ritenute fiscali dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, la circolare 9 conferma il fatto che i controlli del committente sono sospesi se l'appaltatore rientra nella proroga delle scadenze dei pagamenti, spostata a fine giugno; in tal caso il committente potrà pagare i corrispettivi per la prestazione (senza effettuare alcun controllo), nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. I controlli a carico del committente riprenderanno quindi successivamente allo scadere della proroga. I certificati (Durf) rilasciati entro il febbraio 2020 avranno validità fino al 30/06/2020.

In riferimento alla possibilità per le PMI di richiedere un finanziamento bancario fino a € 25.000, con il limite del 25% dei ricavi del 2019, si segnala la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo di un fac-simile da compilare per la richiesta alla banca, scaricabile all'indirizzo internet in nota⁷. Per i dettagli si veda la nostra precedente informativa n. 12.

⁶ Scaricabile al seguente indirizzo internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>

⁷ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-per-garanzie-a-imprese-e-professionisti>

Appendice: Allegato 3: attività produttive industriali e commerciali che possono rimanere aperte: si segnalano in particolare i seguenti codici attività, aggiunti alla tabella precedentemente in vigore:

- ⇒ 2 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- ⇒ 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (prima era solo 16.24)
- ⇒ 25.73.1 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
- ⇒ 26.1 - Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
- ⇒ 26.2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche
- ⇒ 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- ⇒ 46.75.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- ⇒ 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
- ⇒ 99 - Organizzazioni e organismi extraterritoriali

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

	Fabbricazione di prodotti chimici (ad	
	esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01	
20	- 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	
	Fabbricazione di prodotti farmaceutici	
21	di base e di preparati farmaceutici	
	Fabbricazione di articoli in materie	
	plastiche (ad esclusione dei codici:	
22.2	22.29.01 e 22.29.02)	
23.13	Fabbricazione di vetro cavo	
	Fabbricazione di vetrerie per	
	laboratori, per uso igienico, per	
23.19.10	farmacia	
	Fabbricazione di radiatori e	
	contenitori in metallo per caldaie per	
25.21	il riscaldamento centrale	
	Fabbricazione di utensileria ad	
	azionamento manuale; parti	
25.73.1	intercambiabili per macchine utensili	
	Fabbricazione di imballaggi leggeri in	
25.92	metallo	
	Fabbricazione di componenti elettronici	
26.1	e schede elettroniche	
	Fabbricazione di computer e unita'	
26.2	periferiche	
	Fabbricazione di apparecchi per	
	irradiazione, apparecchiature	
26.6	elettromedicali ed elettroterapeutiche	
	Fabbricazione di motori, generatori e	
	trasformatori elettrici e di	
	apparecchiature per la distribuzione e	
27.1	il controllo dell'elettricità'	
	Fabbricazione di batterie di pile e di	
27.2	accumulatori elettrici	

28.29.30		
+-----+	+-----+	+-----+
28.95.00		
+-----+	+-----+	+-----+
28.96		
+-----+	+-----+	+-----+
32.50		
+-----+	+-----+	+-----+
32.99.1		
+-----+	+-----+	+-----+
32.99.4		
+-----+	+-----+	+-----+
33		
+-----+	+-----+	+-----+
35		
+-----+	+-----+	+-----+
36		
+-----+	+-----+	+-----+
37		
+-----+	+-----+	+-----+
38		
+-----+	+-----+	+-----+
39		
+-----+	+-----+	+-----+

42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)	
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni	
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori	
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali	
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori	
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico	
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici	
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento	
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	

49		
50		
51		
52		
53		
55.1		
j (DA 58		
A 63)		
K (da 64 a 66)		
69		
70		
71		
72		
74		
75		
78.2		
80.1		
80.2		
81.2		
81.3		

82.20	Attivita' dei call center limitatamente alla attivita' «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attivita' relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attivita' di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Si allega alla presente un file zip contenente i file in formato compilabile dei due modelli di comunicazione al Prefetto; nel caso in cui abbiate particolari esigenze possiamo fornirveli direttamente in altri formati (word, pdf...)

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO

DAL 23 MARZO AL 03 MAGGIO COMPRESI

PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433

OPPURE L'INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza